

COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO



89023 CITTA' METROPOLITANA DI
REGGIO DI CALABRIA

☎ 0966 906111 / 906103 - Fax no stop 0966 991461
Partita IVA 00276000809 - Codice Fiscale 94000460801

REGOLAMENTO *DI* *POLIZIA MORTUARIA*

Approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 60 del 20.04.2017;
Integrato con Delibera della Commissione Straordinaria n. 11 del 01.02.2018;
Integrato con Delibera del Consiglio Comunale n. 09 del 05.04.2024.

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Competenze
- Articolo 3 Responsabilità
- Articolo 3 bis Addetti ai Servizi Cimiteriali
- Articolo 3 ter Registri Cimiteriali
- Articolo 4 Servizi gratuiti
- Articolo 4 bis Lutto Cittadino
- Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

- Articolo 6 Depositi di osservazione ed obitori

FERETRI

- Articolo 7 Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 8 Verifica e chiusura feretri
- Articolo 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Articolo 10 Piastrina di riconoscimento

TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 11 Modalità del trasporto e percorso
- Articolo 12 Esercizio del servizio di trasporto funebre
- Articolo 13 Orario dei trasporti
- Articolo 14 Norme generali per i trasporti
- Articolo 15 Riti Religiosi
- Articolo 16 Trasferimento di salme senza funerale
- Articolo 17 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- Articolo 18 Trasporti per e da altri comuni per seppellimento o cremazione
- Articolo 19 Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Articolo 20 Trasporti all'estero o dall'estero
- Articolo 21 Trasporto di ceneri e resti
- Articolo 22 Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio
- Articolo 23 Elenco cimiteri
- Articolo 24 Disposizioni generali di vigilanza
- Articolo 25 Reparti speciali nei cimiteri
- Articolo 26 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Articolo 27 Disposizioni Generali
- Articolo 28 Piano regolatore cimiteriale

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 29 Inumazione
- Articolo 30 Cippo
- Articolo 31 Tumulazione
- Articolo 32 Deposito provvisorio

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 33 Avvisi di scadenza Concessioni ordinarie
- Articolo 34 Esumazioni
- Articolo 35 Estumulazioni
- Articolo 36 Presenza parenti
- Articolo 37 Raccolta di resti mortali
- Articolo 38 Oggetti da recuperare
- Articolo 39 Disponibilità dei materiali

CREMAZIONE

- Articolo 40 Crematorio
- Articolo 41 Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione
- Articolo 42 Urne Cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

POLIZIA DEI CIMITERI

- Articolo 43 Orario
- Articolo 44 Disciplina dell'ingresso
- Articolo 45 Divieti speciali
- Articolo 46 Riti funebri
- Articolo 47 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe e nei campi comuni
- Articolo 48 Fiori e piante ornamentali
- Articolo 49 Materiali ornamentali

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Articolo 50 Delle sepolture
- Articolo 50 bis - Sepolture private.
- Articolo 51 Durata delle concessioni
- Articolo 52 Modalità di concessione
- Articolo 53 Uso delle sepolture private
- Articolo 53 bis Iter Amministrativo
- Articolo 54 Manutenzione, canone annuo

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

- Articolo 55 Divisione, subentri
- Articolo 56 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore ai 75 anni
- Articolo 57 Rinuncia a concessione di aree libere
- Articolo 58 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Articolo 59 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 75 e 99 o perpetua

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 60 Revoca

Articolo 61 Decadenza

Articolo 62 Provvedimenti conseguenti la decadenza

Articolo 63 Estinzione

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 64 Accesso ai cimiteri

Articolo 64 bis Utilizzo dell'energia elettrica

Articolo 65 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazioni di ricordi funebri

Articolo 66 Responsabilità e deposito cauzionale

Articolo 67 Recinzione aree e materiali di scavo

Articolo 68 Introduzione e deposito di materiali

Articolo 69 Orario di lavoro

Articolo 70 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

Articolo 71 Vigilanza

Articolo 72 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

PERSONALE DEI CIMITERI

Articolo 73 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

IMPRESE POMPE FUNEBRI E IMPRESE LAVORAZIONE MARMI

Articolo 74 Funzioni e licenze

Articolo 75 Divieti

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 76 Assegnazione gratuita di sepoltura

Articolo 77 Mappa

Articolo 78 Annotazioni in mappa

Articolo 79 Scadenzario delle concessioni

NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 80 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Articolo 81 Cautele

Articolo 82 Responsabile del servizio di polizia mortuaria

Articolo 83 Concessioni pregresse

Articolo 83 bis Norma finale transitoria

Articolo 83 ter - Regolarizzazione di concessioni cimiteriali non stipulate o non rinnovate

Articolo 84 Trasgressioni e Sanzioni

APPENDICE – DELLE COSTRUZIONI CIMITERIALI

Articolo 85 Caratteristiche dei manufatti.

Articolo 86 Documentazione a corredo dell'istanza di costruzione

Articolo 87 Iter Procedurale

Articolo 88 Tempi di realizzazione

Articolo 89 Sanzioni

Articolo 90 Vigilanza

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto.

Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate con il presente Regolamento ai sensi di: - R.D. 1265/34; - D.p.r. 285 del 1990; - Legge n. 578 del 29/12/1993; - D.L. n. 582 del 22/08/1994; - Art. 42 del D.lgs. 18/08/2000; - Legge n. 130 del 2001; - Legge n. 166 del 01/08/2002.

Articolo 2 – Competenze.

Le funzioni di polizia mortuaria, ivi compresi i servizi di manutenzione, ordine e vigilanza dei cimiteri, di competenza del Comune, sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e autorità sanitaria locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi, di vigilanza, tecnici, cimiteriali e di stato civile del Comune, ed avvalendosi del competente servizio di igiene pubblica.

Articolo 3 - Responsabilità.

1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente (vedi art. 410 del Codice Penale).

Articolo 3 bis - Addetti ai servizi cimiteriali.

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal personale previsto all'uopo nella pianta organica comunale o chi ad esso è deputato dall'Amministrazione.

2. Il custode cimiteriale:

- a) ritira e conserva presso di sé: il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o di resti mortali;
- b) tiene aggiornati gli appositi registri previsti per legge;
- c) sorveglia i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
- d) provvede all'escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nei campi comuni;
- e) provvede alle esumazioni e alle estumulazioni ordinarie;
- f) assiste alle inumazioni o alle tumulazioni dei feretri nelle sepolture private;
- g) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione e sui trasporti in genere;

- h) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- i) raccoglie e deposita nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati;
- j) tiene aggiornata la numerazione delle tombe del campo comune;
- k) verifica il rispetto del presente Regolamento in ordine alla costruzione delle sepolture, vietando all'interno del cimitero l'esecuzione di qualsiasi lavoro che non sia stato preventivamente autorizzato dall'Ufficio Comunale competente;
- l) vigila sulle imprese che eseguono i lavori edili, accertando che le stesse siano munite delle necessarie autorizzazioni comunali e che le medesime, a fine lavori, lascino i luoghi decorosi e puliti;
- m) vigila in riferimento all'accesso carrabile nell'area del cimitero da parte delle imprese che deve avvenire esclusivamente per il tempo necessario per il carico e scarico dei materiali; è fatto assoluto divieto sostare più del tempo necessario a tali operazioni;
- n) vigila perché, durante l'orario di servizio, non si commettano vandalismi, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- o) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori;
- p) vigila affinché, senza avviso od autorizzazione del Comune, non vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- q) provvede alla pulizia delle aree comuni e di tutti i locali comunali esistenti all'interno dell'area cimiteriale;
- r) si assicura che le aree cimiteriali, anche fuori dall'orario di accesso al pubblico, abbiano tutti i requisiti per l'idonea custodia;
- s) rimette entro il mese di maggio di ciascun anno all'ufficio competente una nota delle riparazioni occorrenti per la conservazione degli arnesi, ferri, attrezzi, dei fabbricati del cimitero, muri di cinta, viali, piante, con le osservazioni che riterrà opportune.

Articolo 3 ter - Registri cimiteriali.

1. Nel Cimitero vi è l'apposito registro cimiteriale in doppio esemplare vidimato dal Sindaco.
2. Nel registro di cui al punto 1. giornalmente il custode cimiteriale iscrive:
 - a) Le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, il cognome, luogo e data di nascita e di morte del defunto; il giorno e l'ora di inumazione; le altre indicazioni necessarie per l'individuazione della sepoltura all'interno del cimitero;
 - b) Le tumulazioni che vengono eseguite, precisando il nome, il cognome, luogo e data di nascita e di morte del defunto; il giorno e l'ora di inumazione; le altre indicazioni necessarie per l'individuazione della sepoltura all'interno del cimitero;
 - c) Per le cremazioni occorre che siano precisati: il nome, il cognome, luogo e data di nascita e di morte del defunto; il giorno e l'ora di inumazione; le altre indicazioni necessarie per l'individuazione della sepoltura all'interno del cimitero;
 - d) Ogni variazione avvenga in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto cadaveri, ceneri, ecc.

3. Il registro indicato ai commi precedenti deve essere tenuto sempre rigorosamente aggiornato e presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo.

4. Un esemplare del medesimo deve essere consegnato, ad ogni fine anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il Cimitero.

Articolo 4 - Servizi gratuiti.

1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati tali dalla Legge e specificati dal Regolamento, quali:

a) servizio di osservazione dei cadaveri;

b) inumazione, cremazione, esumazioni ed estumulazioni ordinarie solo in caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. Valgono i criteri ISEE per stabilire lo stato di indigenza. Negli altri casi, i predetti servizi sono a pagamento, in base alle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale con atto deliberativo;

c) la deposizione delle ossa in ossario Comune;

d) il feretro e la sepoltura per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone, enti ed istituzioni che se ne facciano carico. Lo stato di bisogno o di indigenza è comprovato dalla certificazione ISEE in corso di validità e sottoposto ai controlli di legge;

e) cambio lampadine per illuminazione votiva.

Articolo 4 bis - Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività, nonché anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine, ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vasto cordoglio.

Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.

2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.

3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade della città e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.

4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del Comune.

6. Per il decesso dei consiglieri e assessori in carica e di coloro che abbiano rivestito la carica di Sindaco, è disposto il servizio d'onore dei Vigili Urbani..

7. Il Sindaco può disporre la pubblicazione di necrologi nonché l'affissione di manifesti, secondo il suo apprezzamento e le consuetudini locali. Può altresì esprimere la partecipazione del Comune con corone di fiori munite dei nastri cittadini.

Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico.

1) Presso gli uffici comunali è tenuto su supporto cartaceo, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10/09/1990, che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2) Devono essere tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali e presso il cimitero:

a) l'orario di apertura e chiusura;

b) copia del presente regolamento;

c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

d) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241.

3) L'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali provvederà ad affiggere presso il cimitero, con almeno due mesi di anticipo, informazioni sulla data di inizio delle esumazioni o estumulazioni, affinché i parenti dei defunti possano comunicare all'ufficio medesimo la destinazione finale dei resti mortali dei loro congiunti. Entro la fine di ciascun anno, provvederà inoltre, ad affiggere l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso del successivo anno e delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione.

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Articolo 6 - Depositi di osservazione ed obitori

1) Il Comune individua nella camera mortuaria (obitorio), o in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici, il deposito mortuario temporaneo.

2) L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria.

3) Nel deposito di osservazione la permanenza sia di persone estranee che dei familiari deve essere autorizzata dal sindaco.

4) Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

5) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal dirigente il servizio di igiene pubblica dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/64, n. 185.

6) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

FERETRI

Articolo 7 - Deposizione della salma nel feretro.

1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 9.

2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere depresso nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 8 - Verifica e chiusura feretri

1) La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato del trasporto (personale comunale o ditta appaltatrice/gestore) che attesta la rispondenza del feretro ai requisiti stabiliti dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990 mediante dichiarazione di autocertificazione.

2) Il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ASL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui al successivo articolo 9.

3) In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.

1) Secondo quanto prescritto dagli artt. 30, 31, 75, 76 e 77 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 la struttura dei feretri e dei materiali varia in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione: il feretro deve essere esclusivamente di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice).

b) per tumulazione: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285;

c) cremazione: la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso e laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso; la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del dirigente dei servizi di igiene pubblica, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm se di zinco e non inferiore a 1,5 mm se di piombo.

4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ASL competente per Comune di partenza;

se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7) E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 10 - Piastrina di riconoscimento .

1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina (o targhetta) metallica inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali dati certi.

3) Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura del cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 11 - Modalità del trasporto e percorso

1) I criteri generali per stabilire gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco o suo delegato.

2) Il trasporto comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve; il tutto mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco o suo delegato.

4) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali prenderà accordi con il comando di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Articolo 12 - Esercizio del servizio di trasporto funebre.

1) Il servizio di trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede legale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti dai regolamenti in materia.

Articolo 13 - Orario dei trasporti.

1) Il responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali fissa di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso in caso di pluralità di richieste o, tenendo conto delle indicazioni dei familiari.

2) Il responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali fornisce i chiarimenti e prende i provvedimenti necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

Articolo 14 - Norme generali per i trasporti.

1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D. P.R. 285/1990, salvo sia stata imbalsamata.

2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3) Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui ai successivi articoli 19 e 20 deve restare in consegna al vettore.

4) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

5) Le rimesse di carri funebri devono rispondere ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art 21 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

6) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento in materia di trasporto di cadaveri si fa rinvio al D.P.R. 285/1990.

Articolo 15 - Riti Religiosi.

1) I sacerdoti della chiesa cattolica e i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2) La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

3) Il Comune assicura spazi pubblici all'interno dei cimiteri idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel

rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati nell'ambito della planimetria cimiteriale.

Articolo 16 - Trasferimento di salme senza funerale.

1) Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito secondo le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/1990, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2) In particolari circostanze, il Sindaco o suo delegato, sentito il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

3) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

4) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 17 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività.

1) Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il dirigente del servizio di igiene pubblica prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3) E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le restrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 18 - Trasporti per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.

1) Il trasporto di salme in cimitero da altro Comune, è autorizzato dal Sindaco o suo delegato con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3) Al decreto è successivamente allegata la certificazione del dirigente dei servizi di igiene pubblica o di personale tecnico da lui delegato.

4) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

6) In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

7) Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco o suo delegato, osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/1990.

8) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 19 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero.

1) Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco o suo delegato con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 20 - Trasporti all'estero o dall'estero.

1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda gli Stati interessati. In ogni caso, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento.

Articolo 21 - Trasporto di ceneri e resti.

1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o suo delegato.

2) Se il trasporto è da o per stato estero, al Sindaco o suo delegato, si sostituisce l'autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990.

3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

6) Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

Articolo 22 - Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio.

1) Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

2) L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL, salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendio.

3) Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali.

Articolo 23 - Elenco cimiteri

1) Il Comune di Laureana di Borrello è provvisto di un solo Cimitero, quest'ultimo rispondente alle caratteristiche previste dal T.U delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n. 1265.

Articolo 24 - Disposizioni generali di vigilanza.

1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/09/1990 n.285.

2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco o suo delegato che li espleta mediante il personale degli uffici e servizi amministrativi, tecnici, cimiteriali e di stato civile del Comune o mediante la Ditta Appaltatrice/gestore.

3) Alla gestione e alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi delle leggi vigenti.

4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale della Ditta Appaltatrice/gestore.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/09/1990 n.285.

5) Il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

6) Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'ASL competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Articolo 25 - Reparti speciali nei cimiteri.

1) Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o dal Sindaco, o suo delegato, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella Comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

3) Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

4) In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Articolo 26 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali.

1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune;

b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;

c) le salme di persone decedute non più residenti nel Comune: - perché ricoverate in case di riposo, o in centri clinici fuori Comune, - in quanto non autosufficienti e assistiti in casa di parenti e affini residenti in altri comuni (su autocertificazione); - hanno risieduto a Laureana di Borrello.

d) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risulti in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;

e) sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

f) possibilità di prevedere posti per eventi particolari anche su richiesta di altre Amministrazioni dello Stato o Comuni.

2) Su valutazione del responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali, in base alla disponibilità dei loculi, sono ammesse le salme, le urne cinerarie per le ceneri e cellette ossario per i resti mortali di defunti ovunque deceduti e non residenti se richieste da parenti residenti nel Comune.

3) Su valutazione del responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali, nel caso di motivi urgenti e indifferibili relativi alla disponibilità degli spazi cimiteriali, possono essere limitati i casi di cui al precedente comma 2) e alle lettere c), d) ed e) del precedente commi 1).

4) I loculi, le cellette ossario, le urne cinerarie vengono assegnati seguendo un andamento "sinusoidale", partendo dal loculo più alto per discendere al loculo più basso indi salendo dal loculo più basso a quello più alto, da sinistra a destra, in ordine cronologico in base alla data e ora di decesso come riportate sul certificato necroscopico.

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 27 - Disposizioni Generali.

1) Nella redazione del Piano Regolatore Cimiteriale occorre prevedere campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie.

2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha altresì aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

4) Il Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Articolo 28 - Piano regolatore cimiteriale.

1) Il Comune di Laureana di Borrello non è ad oggi dotato di Piano Regolatore Cimiteriale.

- 2) Nella elaborazione del Piano Regolatore si dovrà tenere conto di:
- a. dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni;
 - b. della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c. della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d. delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e. dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f. delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
- 3) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
- a) Campo Comune delle salme indecomposte (fossa Comune);
 - b) Campi di Inumazione per sepolture individuali;
 - c) Manufatti per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale (Colombari);
 - d) Manufatti per la costruzione di sepolture private a tumulazione per famiglie (Loculi);
 - e) Manufatti a sistema di tumulazione per famiglia a posti plurimi (Cappelle Gentilizie);
 - f) Cellette ossario;
 - g) Ossario Comune;
 - h) Urne Cinerarie.
- 4) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
- 5) Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, la localizzazione e le dimensioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
- 6) Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 29 – Inumazione.

- 1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e individuali:
- a) sono comuni le sepolture dalla durata illimitata (fosse comuni);
 - b) sono individuali quelle della durata di 15 anni.
- 2) L'art. 72 del D.P.R. 285/90 determina le misure da adottare per le inumazioni. Per le sepolture di cui alle precedenti lettere a) e b) le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno m. 0,50 ed a una profondità non inferiore a m. 2 dal piano ed avere le seguenti misure:
- per persona oltre i 10 anni: lunghezza al fondo m. 2,20; larghezza m. 0,80;
 - per persone minore di anni 10: lunghezza al fondo m. 1,50; larghezza m. 0,50.
- La copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

2) E' possibile collocare fino ad un massimo di 2 urne cinerarie adagiandole sopra il feretro del coniuge o parente entro il II grado.

3) Le spese per l'inumazione sono a carico dei familiari del defunto tranne il caso previsto dal comma 1), lett. b) dall'articolo 4 del presente regolamento, con la precisazione che per la determinazione del nucleo familiare e dei corrispondenti redditi va fatto riferimento al familiare che richiede il servizio ed alla data di presentazione della richiesta di agevolazione.

Articolo 30 – Cippo.

1) Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3), da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2) Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3) A richiesta dei privati, può essere autorizzata l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa (misura massima consentita 1,70 m. x 0,70 cm.). L'altezza del monumento non potrà in ogni caso essere superiore a m. 1,50.

4) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Articolo 31 – Tumulazione.

1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui ai successivi articoli 50, 51 e 52 del presente regolamento.

3) A far tempo dalla esecutività del presente Regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25 altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75.

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale o verticale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

5) Le spese per la tumulazione sono a carico dei familiari del defunto, in base alle vigenti tariffe comunali, tranne il caso previsto dal comma 1), lett. b) dall'articolo 4 del presente regolamento, con la precisazione che, per la determinazione del nucleo familiare e dei corrispondenti redditi, va fatto riferimento al familiare che richiede il servizio alla data di presentazione della richiesta di agevolazione.

Articolo 32 - Deposito provvisorio.

1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2) La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione e di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

3) La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, ad un totale di 24 mesi. Il canone di utilizzo è stabilito con delibera della Giunta Comunale. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali.

4) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali, previa diffida, a spese del concessionario.

5) E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 33 - Avvisi di scadenza Concessioni ordinarie.

1) E' compito del responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle avvalendosi anche di sistemi informatici.

2) Annualmente il responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ed estumulazione ordinaria.

3) L'inizio delle operazioni massive ordinarie di esumazione del campo o estumulazione da loculo in un campo è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo del cimitero e con avviso scritto ai parenti (dove rintracciabili) dato con congruo anticipo.

4) Le operazioni di esumazione e estumulazione massive sono svolte dalla ditta appaltatrice/gestore del servizio di esumazioni – estumulazioni.

5) Le operazioni di esumazione e estumulazione richieste dai familiari sono svolte in base alla scelta della famiglia stessa.

Articolo 34 - Esumazioni.

1) Le esumazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie

2) Sono esumazioni ORDINARIE quelle eseguite alla scadenza fissata in 15 anni.

3) Sono esumazioni STRAORDINARIE quelle eseguite prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari, e dietro autorizzazione del responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali per trasferimento ad altra sepoltura della salma in altro cimitero, per cremazione e/o affidamento ceneri.

4) Le esumazioni ORDINARIE sono regolate dal Sindaco o suo delegato con propria ordinanza.

5) E' compito del Coordinatore Sanitario stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.

6) Le spese per le esumazioni ORDINARIE sono a carico dei familiari del defunto tranne il caso previsto dal comma 1), lett. b) dall'articolo 4 del presente regolamento, con la precisazione che per la determinazione del nucleo familiare e dei corrispondenti redditi va fatto riferimento al familiare che richiede il servizio ed alla data di presentazione della richiesta di agevolazione.

7) La rimozione della pietra tombale è a carico del parente di riferimento che dovrà provvedervi entro e non oltre i dieci giorni antecedenti la data di inizio delle operazioni delle esumazioni

8) Le esumazioni STRAORDINARIE si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

9) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione STRAORDINARIA occorre verificare, dall'autorizzazione al seppellimento, se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità. Nel caso tale permesso non sia reperibile è sostituito da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il richiedente lo spostamento, e/o la cremazione, dichiara sotto la propria responsabilità l'esclusione di malattia infettiva.

10) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione STRAORDINARIA è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente del servizio di igiene pubblica dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

11) Le esumazioni STRAORDINARIE per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ASL o di personale tecnico da lui delegato;

12) Le spese per le esumazioni STRAORDINARIE sono a totale carico dei richiedenti, compreso lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali e la pulizia della zona interessata.

Articolo 35 – Estumulazioni.

1) Le estumulazioni si suddividono in ORDINARIE e STRAORDINARIE.

2) Sono estumulazioni ORDINARIE quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato dopo una permanenza di 35 anni.

3) Le estumulazioni STRAORDINARIE sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 35 anni;

- su ordine dell'autorità giudiziaria.

4) Le estumulazioni ordinarie massive sono a cura della Ditta appaltatrice del servizio di esumazione – estumulazioni.

5) I resti mortali risultanti dalle operazioni di estumulazione, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se

allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione dei resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario Comune.

6) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, verrà inumato. Il periodo di inumazione è fissato in 5 anni.

7) Le estumulazioni ordinarie sono regolate con atto del Sindaco o di un suo delegato con propria ordinanza. L'inizio delle operazioni è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo del cimitero e con avviso scritto ai parenti (dove rintracciabili) dato con congruo anticipo.

8) Le spese per le estumulazioni ordinarie sono a carico dei familiari del defunto tranne il caso previsto dal comma 1), lett. b) dall'articolo 4 del presente regolamento, con la precisazione che per la determinazione del nucleo familiare e dei corrispondenti redditi va fatto riferimento al familiare che richiede il servizio ed alla data di presentazione della richiesta di agevolazione.

9) Le spese per le estumulazioni STRAORDINARIE sono a carico dei richiedenti compreso lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali e la pulizia della zona interessata.

Articolo 36 - Presenza parenti.

1) La presenza dei parenti è autorizzata dal Sindaco o da un suo delegato, previa richiesta scritta. L'interessato può assistere, personalmente alle operazioni di esumazione e di estumulazione o delegare un'impresa di onoranze funebri debitamente autorizzata all'esercizio dell'attività.

2) Il parente, qualora fosse impossibilitato o non intendesse assistere alle operazioni di esumazione o estumulazione, può chiedere di essere informato telefonicamente dell'esito delle stesse e di poter effettuare le proprie scelte in un momento successivo.

Articolo 37 - Raccolta di resti mortali.

1) I Resti mortali, nelle esumazioni e nelle estumulazioni, verranno depositati in ossario Comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Articolo 38 - Oggetti da recuperare.

1) Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali.

3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali

Articolo 39 - Disponibilità dei materiali.

1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente,

di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione, estumulazione o scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli.

2) Le tombe possono essere nuovamente concesse.

3) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

4) Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco o suo delegato, può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il secondo grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

5) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

6) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

7) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CREMAZIONE

Articolo 40 – Crematorio.

1) Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

2) Il costo della cremazione è a carico dei familiari del defunto.

Articolo 41 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione.

1) La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del Comune dove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà testamentaria (testamento segreto – testamento olografo – testamento depositato presso un notaio) espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

2) La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da processo verbale redatto dall'ufficiale di stato civile del Comune di residenza degli stessi o del Comune del decesso.

3) Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

4) L'autorizzazione di cui al comma 1) del presente articolo non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

5) E' consentita altresì la cremazione di resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione, purché venga autorizzata dal coniuge, o, in sua assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo quanto prescritto dagli articoli 74 e seguenti del Codice Civile nel rispetto delle modalità previste dai commi 1) e 2) del presente articolo.

Articolo 42 - Urne Cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri.

1) Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo a mezzo collanti di sicura e duratura presa.

2) Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3) Nei cimiteri deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne. In mancanza di apposito edificio può essere utilizzato a tale scopo l'ossario esistente.

4) Le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

5) A richiesta degli interessati, e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita campata - come da precedente comma 3) - o altro loculo già occupato da defunto che sia coniuge o familiare entro il terzo grado (il linea retta e linea collaterale) o affine entro il primo grado. Nel caso di collocazione all'interno di loculo già occupato da un defunto, le spese per la tumulazione effettuata dalla Ditta Appaltatrice/gestore sono comunque a carico dei richiedenti - come da tariffa deliberata dalla Giunta Comunale. A carico dei richiedenti sono le spese per la rimozione della lapide, o altro manufatto, lavoro che deve essere effettuata da una ditta specializzata su incarico dei richiedenti stessi; mentre l'apertura del loculo dovrà essere eseguita dall'Impresa Appaltatrice.

6) Fino alla realizzazione delle nuove urne cinerarie è inoltre possibile collocare l'urna in un loculo normalmente destinato ai feretri, se il congiunto che lo richiede si impegna ad occupare lo stesso loculo al momento della morte. In tal caso, se al momento della morte di quest'ultimo gli anni rimanenti alla scadenza della concessione sono minori rispetto alla durata minima delle tumulazioni prevista dal Regolamento Nazionale, sarà necessario il pagamento di una nuova concessione con nuova scadenza.

7) L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile dietro presentazione di una istanza del familiare. Il responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali rilascerà apposita autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria contenente le ceneri di persona defunta. Nella dichiarazione dovranno essere indicati: - generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna; - il luogo di conservazione; - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna; - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in duplice esemplare, uno quali deve essere conservato presso l'ufficio servizi anagrafici e cimiteriali del Comune e l'altro da colui che prende in consegna l'urna. L'amministrazione comunale

potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

8) La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà testamentaria del defunto, dal responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali del Comune in cui è avvenuto il decesso o, in caso di ceneri già tumulate. La dispersione delle ceneri viene effettuata nei casi e secondo le modalità e condizioni previste dalla normativa vigente.

9) Il trasporto delle urne contenenti le ceneri, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28, 29 e 31 del presente regolamento, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

POLIZIA CIMITERIALE

Articolo 43 – Orario.

1) Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, e in ogni caso sino al termine delle funzioni funebri. Gli orari sono posti in evidenza all'ingresso del cimitero per mezzo di appositi cartelli.

Articolo 44 - Disciplina dell'ingresso.

1) Nel cimitero è possibile entrare solo a piedi.

2) E' vietato l'ingresso:

- a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque di contrasto con il carattere del cimitero;
- b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- c) alle auto appartenenti ad imprese o ditte, non preventivamente autorizzate dall'Ufficio cimiteriale;
- d) a chiunque, per motivi di ordine pubblico il Sindaco faccia divieto.

3) Per motivi di salute o età, il responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

Articolo 45 - Divieti speciali.

1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:

- a. fumare, tenere comportamento chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b. utilizzare telefoni cellulari;
- c. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- d. introdurre oggetti irriverenti;
- e. rimuovere dalle tombe fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- f. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- g. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- h. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- i. disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

j. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio previo l'assenso dei familiari interessati;

k. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

l. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

2) I divieti predetti, dove applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un comportamento scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza e custodia, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 46 - Riti funebri.

1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti; per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali.

Articolo 47- Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe e nei campi comuni.

1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali in relazione al carattere del cimitero.

2) Ogni epigrafe deve essere approvata dal responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

3) Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo, nel caso di citazioni in altre lingue, la richiesta di autorizzazione dovrà essere accompagnata dalla traduzione in italiano.

4) Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

5) Verranno rimosse le epigrafi, gli arredi e ornamenti contenenti, anche soltanto in parte, elementi diversi da quelli autorizzati con addebito delle spese.

6) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

7) Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di più fotografie purché i nomi corrispondano alle salme o/ai tumulati. E' altresì permesso collocare piantine di fiori sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

8) Non è consentito superare le misure massime stabilite per i monumenti.

9) Non è consentita l'installazione di impianti audio, musicali o di radiodiffusione

Articolo 48 - Fiori e piante ornamentali.

1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, la Ditta Appaltatrice/gestore li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro sistemazione negli appositi spazi rifiuti.

2) Nei periodi opportuni si dovrà effettuare la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe all'interno del cimitero.

Articolo 49 - Materiali ornamentali.

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc..., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio, di cui al primo comma, verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'articolo 39.

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 50 – Delle Sepolture.

1) I tipi di sepoltura nel Cimitero di Laureana di Borrello sono i seguenti:

- a) Cappella Gentilizia
- b) Edicola
- c) Cripta
- d) Tumulo
- e) Loculo

2) Per la realizzazione delle sepolture di cui ai punti a), b), c) e d) del primo comma occorre richiedere apposito Permesso di Costruire all'Ufficio Comunale preposto, corredato da idonea documentazione progettuale.

3) I suoli di cui ai punti a), b), c) e d) del primo comma saranno concessi con le modalità di seguito riportate; i loculi potranno essere concessi solo all'atto del decesso.

4) Le relative tariffe saranno stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto.

Articolo 50 bis - Sepolture private.

1) Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di manufatti realizzati, previa concessione, dal privato che ne abbia fatto richiesta.

2) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone determinato con delibera di giunta comunale.

3) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 10/09/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

4) La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata ai sensi dell'art. 107 D. Lgs. n. 267/2000, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

5) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

6) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/le persona/e o, nel caso di enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, dei concessionari;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Articolo 51 - Durata delle concessioni.

1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR 10/09/1990 n. 285;

2) La durata è fissata in:

- a) 99 anni per i manufatti destinati alle sepolture per tomba famiglia (Cappelle);
- b) 25 anni per le aree destinate alle urne cinerarie;
- c) 25 anni per i tumuli, le edicole, le cripte e le cellette ossario;
- d) 35 anni per i loculi salvo quanto previsto dal successivo comma 5);
- e) 25 anni per le inumazioni.

3) A richiesta degli interessati, e solo per le sepolture previste ai punti a), b) e c) del precedente comma 2), è consentito il rinnovo della concessione per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone vigente al momento del rinnovo; in assenza di diversa determinazione, detto canone si intende pari a quello vigente, per una simile concessione, al momento del rinnovo; le concessioni di cui al punto d) non sono soggette a rinnovo se non nei casi previsti nel successivo comma 3 bis nonché nei successivi articoli 52 e 83 ter.

3 bis) Alla scadenza della concessione per le sepolture di cui al comma 2, punto d) – loculi - qualora i resti non siano completamente mineralizzati, si procederà alle inumazioni degli stessi per il periodo normato dal Regolamento Nazionale (5 anni), in questo caso non sono posti oneri concessori a carico del cittadino. Successivamente, si procederà alla collocazione dei resti nelle cellette ossario.

4) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile da parte del Comune o della prima sepoltura, se antecedente.

5) Alla scadenza delle concessioni venticinquennali (tumolazioni e inumazioni) e nel caso di mancato rinnovo delle concessioni di cui ai commi 2a) e 2c) del presente articolo, qualora i resti non

siano completamente mineralizzati, si procederà alle inumazioni degli stessi per il periodo normato dal Regolamento Nazionale (5 anni). Successivamente, si procederà alla collocazione dei resti nelle cellette ossario.

6) Le concessioni di aree e cappelle, anche se cosiddette “perpetue”, rilasciate in passato, trascorsi i 100 anni dal loro rilascio, si intendono scadute con l’entrata in vigore del presente Regolamento, pertanto gli interessati aventi diritto ed interesse al rinnovo, devono richiederlo e provvedere al pagamento del canone concessorio vigente al momento del rinnovo.

Articolo 52 - Modalità di concessione.

1) La sepoltura individuale può essere concessa in presenza:

- della salma, per i loculi;
- dei resti o ceneri, per le cellette ossario e per le urne cinerarie;
- delle ceneri nel caso previsto dall’articolo 42.

2) L’assegnazione avviene seguendo l’andamento “sinusoidale” cioè partendo dal loculo più alto per discendere al loculo più basso, indi salendo dal loculo più basso, da sinistra a destra, in ordine cronologico in base alla data e ora di decesso come riportate sul certificato necroscopico.

3) Su richiesta - prima della tumulazione - è previsto, nel caso in cui il coniuge o persona legata al defunto da vincolo di parentela entro il primo grado siano affetti da invalidità fisica impedendone l’approssimarsi al loculo con qualsiasi mezzo (invalidità fisica certificata dall’ASL che il defunto possa essere tumulato, fatta salva la disponibilità, in loculo ubicato in prima o in seconda fila dal basso verso l’alto.

4) Non è ammessa alcuna forma di prenotazione dei loculi.

5) Se richiesto, potranno essere utilizzati anche i loculi sparsi residui disponibili a seguito di spostamenti o estumulazioni. Solo in tale caso è ammessa la possibilità di scelta del loculo per la tumulazione della salma. Resta inteso che tale opportunità non è consentita nel caso di salme già tumulate in altro loculo.

6) Solo all’atto della morte è possibile il ricongiungimento del coniuge o parente in linea retta di I° grado già deceduto e collocato in altra campata o cimitero:

a) per i loculi sparsi nel loculo contiguo, se libero;

b) in caso di campata nuova nel loculo immediatamente successivo. In entrambi i casi è dovuto il pagamento di un sovrapprezzo del 50% del costo della concessione; la richiesta deve essere fatta contemporaneamente all’assegnazione del loculo. La concessione del nuovo loculo non dà diritto a nessun rimborso per il loculo abbandonato; se lo spostamento avviene entro un anno dalla tumulazione è dovuto solo il pagamento del sovrapprezzo. La nuova concessione annulla completamente quella precedente anche per quanto riguarda il periodo da cui decorrono i 35 anni che ripartono con la nuova. Le spese di tumulazione ed estumulazione sono a carico del concessionario.

7) La concessione in uso delle sepolture di cui al comma 1), non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento. Nel caso venga estumulata la salma, per la quale è stata stipulata la concessione, per avviarla alla cremazione, la concessione può essere conservata solo se nello stesso loculo viene tumulata la salma di un familiare e le ceneri del precedente. In tal caso sarà stipulata una nuova concessione che decorrerà dalla nuova tumulazione e avrà durata ulteriore di 35 anni calcolati dalla data di stipula, con oneri concessori vigenti

all'atto della stipula; alla scadenza di quest'ultima concessione si procederà per come stabilito nell'art. 51, comma 3 bis).

Articolo 53 - Uso delle sepolture private.

1) Salvo quanto già previsto dal precedente articolo 51, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2) Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 e 2 dell'art. 93 del DPR 10/09/1990 n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione, da presentare al servizio cimiteriale che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

5) L'eventuale condizione di particolare benemerenzia nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio Cimiteriale.

6) Rimangono tassativamente escluse all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

7) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

8) Il concessionario può fare uso della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento.

9) Nel caso in cui si verifichi la necessità di eseguire lavori sui manufatti privati da parte del Comune, lo stesso, a sue spese, può provvedere alla temporanea collocazione dei feretri in luogo adeguato e successivamente alla loro ricollocazione nella sistemazione originaria, una volta completati gli interventi necessari.

Articolo 53 bis – Iter Amministrativo

1) Su richiesta di concessione d'uso temporanea di un'area cimiteriale/manufatto da parte del cittadino l'ufficio comunale preposto effettua l'istruttoria di ammissibilità della medesima e, previa acquisizione delle ricevute di pagamento dei relativi oneri concessori, predispone formalmente l'assegnazione (tramite lettera o atto amministrativo gestionale);

2) Entro un congruo termine dovrà essere stipulato l'atto di concessione d'uso temporanea del suolo/manufatto, redatto sotto forma di scrittura privata, che stabilisce i relativi termini e modalità d'uso conformemente ai dettami del presente Regolamento, soprattutto in merito alla durata della stessa e ai tempi di realizzazione del manufatto (vedasi art. 88);

3) L'atto concessorio trasferisce il diritto d'uso del suolo/manufatto cimiteriale al cittadino;

4) Fino alla stipula dell'atto cui al precedente comma 3) il suolo/manufatto, anche in caso di avvenuta assegnazione e pagamento degli oneri concessori da parte del cittadino, è nella disponibilità comunale e ogni eventuale manufatto od opera realizzata è da considerarsi di proprietà dell'Ente;

5) Il custode cimiteriale deve vigilare in riferimento al possesso, da parte dei cittadini o loro delegati, della documentazione necessaria per l'uso delle sepolture e per la realizzazione delle opere cimiteriali.

Articolo 54 - Manutenzione.

1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario (guasti agli impianti elettrici, ricambio fari e pulizia), nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 55 - Divisione, subentri.

1) Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 21 del DPR 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3) Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4) Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone indicate nell'articolo 53, in posizione di maggiore prossimità, sono tenuti a darne comunicazione al servizio cimiteriale entro dodici mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente il subentro nella intestazione della concessione fino alla relativa scadenza.

8) Quando, tra le persone di cui al comma precedente concorrano il coniuge e parenti in linea discendente di 1° grado del concessionario deceduto, questi sono, a questi fini, considerati a pari titolo nell'assunzione, ad ogni effetto, della qualità di concessionari.

9) Quando, tra le persone di cui al comma 7 concorrano il coniuge e parenti in linea ascendente di 1° grado del concessionario deceduto, senza che vi siano parenti di 1° grado in linea discendente, oppure concorrano il coniuge e parenti di 2° grado, sia in linea diretta che collaterale, subentra, ad ogni effetto, solo il coniuge.

10) Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai precedenti commi 8 e 9, opera l'istituto della rappresentazione, nei termini di cui agli articoli 467 e seguenti del codice civile.

11) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione per effetto del subentro è effettuato dall'ufficio cimiteriale, mediante sottoscrizione di apposito atto tra le parti.

12) Nel caso di pluralità di concessionari gli stessi si accordano per designare uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune e limitatamente ai rapporti con questo.

13) In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti alla concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione non è dovuto alcun corrispettivo tariffario, fatti salvi eventuali oneri e spese contrattuali, se la comunicazione al servizio cimiteriale e la contestuale richiesta di subentro nella concessione sono state effettuate entro dodici mesi dalla data di decesso del concessionario originario.

14) Trascorso il termine di cui al comma 7) senza che sia stato provveduto, il Comune procede a invitare gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza, con le modalità di cui all'articolo 32 legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni ed eventualmente, ove non disponga ai propri atti di loro nominativi e indirizzi, anche a mezzo di affissioni all'albo del cimitero per trenta giorni, a provvedere entro ulteriori centottanta giorni decorrenti da quando almeno uno di questi ne abbia notizia o dal giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso. In tal caso, gli oneri tariffari per il subentro sono pari al 5,00% dell'importo che sarebbe dovuto, a titolo di rinnovo, alle tariffe vigenti al momento del subentro e, per le cappelle, sono pari, in misura fissa, ad € 150,00, salvo aggiornamento da parte della Giunta comunale.

15) Trascorso il termine complessivo di tre anni dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione si determina la decadenza.

16) La famiglia viene a estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 53, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano stati istituiti eredi, né state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

17) Quando vi sia estinzione della famiglia, la qualità di concessionario è assunta da eredi istituiti, che, qualora siano persone fisiche, acquisiscono altresì il diritto di sepoltura per sé e per gli appartenenti alla propria famiglia. Qualora l'erede istituito sia ente o altro soggetto avente personalità giuridica, l'assunzione della qualità di concessionario concerne esclusivamente gli obblighi di cura e manutenzione del sepolcro, nonché gli obblighi sulla conservazione e operazioni sui defunti tumulati, salvo solo il caso in cui l'ente istituito quale erede non abbia nel proprio statuto o ordinamento, al momento dell'assunzione della qualità di erede, anche gli scopi di dare sepoltura alle persone previste nello statuto o ordinamento dell'ente medesimo.

18) Nel caso di famiglia estinta e senza eredi istituiti, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o venti anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di cessazione della concessione.

19) In tutti i casi previsti dal presente articolo, il mancato subentro preclude la possibilità di tumulare nelle stesse sepolture e aree nuove salme, resti mortali, cassetine ossario o urne cinerarie.

Articolo 56 - Rinuncia a concessione.

1) Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la salma sia trasferita in altra sede.

2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni e non dà diritto a rimborsi.

Articolo 57 - Rinuncia a concessione di aree libere

1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 58 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al II comma dell'art. 56 "Rinuncia a concessione a tempo determinato", salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 59 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99

1) Il Comune ha altresì la facoltà di accettare la rinuncia a concessioni di sepoltura privata qualora la sepoltura non sia stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.

2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni e non dà diritto a rimborsi se non nei seguenti casi:

- la rinuncia è fatta per acquistare un manufatto di importo superiore: le somme eventualmente versate sono da considerarsi quale acconto sul nuovo manufatto;

- in presenza di una concessione, sottoscritta da un nuovo concessionario, relativa alla tomba oggetto della rinuncia: è ammesso il rimborso di quanto precedentemente versato.

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 60 – Revoca

1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione Comunale, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione Comunale dovrà dar notizia al concessionario, dove rintracciabile o in difetto, mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 61 – Decadenza.

1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata, risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 62 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1) Pronunciata la decadenza della concessione, il responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo Comune, ossario Comune, cinerario Comune.

2) Dopodiché il responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 63 – Estinzione

1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 11.4, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

2) Prima della decadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo Comune, nell'ossario Comune o nel cinerario Comune.

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 64 - Accesso ai cimiteri.

1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di Imprese private, a loro libera scelta.

2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra le Imprese, dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dalla documentazione di rito.

3) L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.

4) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali.

5) E' tassativamente vietato alle Imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

6) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri non deve lasciare attrezzature in deposito e deve comunque tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

7) Per l'utilizzo di attrezzature di proprietà del Comune, è fatto obbligo alle Imprese che intendono operare all'interno dei cimiteri, ritirare preventivamente l'autorizzazione presso l'ufficio cimiteriale del Comune e provvedere al versamento della quota di noleggio stabilita con delibera della Giunta Comunale.

Articolo 64 bis – Utilizzo energia elettrica.

1) Per l'esecuzione di opere edili all'interno del Cimitero le Imprese che intendono avvalersi dell'energia elettrica comunale devono produrre apposita richiesta presso l'Ufficio Tecnico Comunale corredata dalla ricevuta attestante l'avvenuto versamento di € 15,00 (o altra somma all'uopo stabilita dalla Giunta Comunale) per le spese di consumo.

2) Medesima procedura e entità di versamento pecuniario per le Imprese che intendono utilizzare l'acqua presente nel Cimitero.

3) Tale documentazione è indispensabile per l'esecuzione delle opere all'interno dell'area cimiteriale; il Custode Cimiteriale è preposto alla stretta osservanza di quanto disposto col presente articolo.

4) Le apparecchiature dell'energia elettrica, anche quelle all'interno del Cimitero, sono di esclusiva competenza dell'elettricista comunale che, verificato l'avvenuto versamento di competenza autorizzerà l'utilizzo della fornitura.

5) L'impianto elettrico comunale all'interno del Cimitero è di esclusiva competenza dell'elettricista comunale: è fatto assoluto divieto a chiunque di poter manomettere o effettuare lavori elettrici sull'impianto di che trattasi.

Articolo 65 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazioni di ricordi funebri

1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Dirigente Ufficio Tecnico, osservate le disposizioni di cui al D.P.R. n. 285/90 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3) Il numero dei loculi ipogei/epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.

4) Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.

5) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

6) La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

7) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali.

8) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

9) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

10) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali.

11) I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali, lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 66 - Responsabilità e deposito cauzionale.

1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2) Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, la garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3) Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Articolo 67- Recinzione aree e materiali di scavo.

1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali.

3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 68 - Introduzione e deposito di materiali.

1) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3) Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc....

Articolo 69 - Orario di lavoro.

1) L'orario di lavoro per le Imprese coincide con l'orario di apertura del cimitero, dal lunedì a venerdì.

2) E' fatta esclusiva eccezione in concomitanza di funerali, esclusivamente per la tumulazione del feretro.

3) E' fatto altresì assoluto divieto di opere alle imprese nei giorni festivi.

Articolo 70 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti.

1) Il responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali, in occasione della giornata della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 71 – Vigilanza.

1) Il custode cimiteriale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli avvisa immediatamente il Responsabile dell'Ufficio Tecnico nel caso in cui rileva delle anomalie o illegittimità.

2) L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 66 comma 2.

PERSONALE DEI CIMITERI

Articolo 72 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.

1) Il personale dei cimiteri, custode, o ditta appaltatrice, o gestore è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.

2) Il personale dei cimiteri, custode, o ditta appaltatrice, o gestore del servizio di custodia è altresì tenuto a:

- a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- d) custodire le chiavi delle porte dei diversi locali dei cimiteri.
- e) controllare che le ditte che intendono operare all'interno dei cimiteri, siano munite di regolare autorizzazione rilasciata dal Responsabile del servizio.
- f) custodia dei mezzi e degli attrezzi in uso presso i cimiteri (compreso il montafereetri).

3) Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- f) non potrà effettuare il seppellimento di un cadavere o comunque di cassette dichiarate contenenti feti, senza che sia esibito il permesso municipale e qualora venisse trasportato al cimitero senza tale permesso, ne daranno immediato avviso all'ufficio competente. Non potrà altresì esumare un cadavere senza la preventiva autorizzazione speciale per iscritto rilasciata dal Sindaco o da altra Autorità competente.

4) Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

5) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

IMPRESE ONORANZE FUNEBRI E IMPRESE LAVORAZIONE MARMI

Articolo 73 - Funzioni e licenze.

1) Le imprese di cui trattasi, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della Legge di pubblica sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre,

dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal DPR 10/09/1990, n. 285.

3) Dovranno essere in possesso di tutta la documentazione e i requisiti previsti in merito dalla L.R. Calabria n. 48 del 29.11.2019 e ss.mm.ii., nonché dovranno obbligatoriamente essere iscritti nella white list della Prefettura competente, ai sensi dell'art. 53, comma 1, Legge n. 190 del 06.11.2012.

Articolo 74 – Divieti.

1) E' fatto divieto alle imprese:

a) di aggiudicarsi servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

c) di accedere con automezzi privati senza la preventiva autorizzazione

d) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

e) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

f) di lasciare attrezzature e automezzi in deposito;

g) di utilizzare attrezzature del Comune, senza preventiva autorizzazione e relativo pagamento della quota stabilita.

h) In caso di violazione delle presenti norme e di quelle generali in materia, il sindaco può sospendere le imprese dall'esercizio delle loro incombenze presso gli uffici del Comune per un periodo da 5 giorni a 6 mesi, per recidiva violazione può anche revocare l'autorizzazione data.

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 75 - Assegnazione gratuita di sepoltura.

1) All'interno dei cimiteri possono essere riservate apposite aree o tombe ove il Sindaco o suo delegato potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione o sepoltura di salme, ceneri o resti di cittadini benemeriti.

Articolo 76 – Mappa.

1) Presso l'ufficio servizi cimiteriali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

4) Presso ogni cimitero deve essere tenuta una copia della suddetta mappa con specificato l'ubicazione e i dati relativi alla concessione delle sepolture.

Articolo 77 - Annotazioni in mappa.

- 1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo Comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
- 2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 78 - Schedario dei defunti.

- 1) Viene istituito lo schedario dei defunti, da effettuarsi a cura del Custode Cimiteriale, con compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- 2) L'ufficio, sulla scorta dell'apposito registro, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
- 3) In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura.

Articolo 79 - Scadenario delle concessioni.

- 1) Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- 2) Il responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 80 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento.

- 1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- 2) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

3) Il provvedimento del sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4) Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 81 – Cautele.

1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc...) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2) In caso di contestazione l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 82 - Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

1) Ai sensi dell'art. 107, commi 2 e 3 del D.lgs 267/2000, spetta al responsabile dell'ufficio comunale preposto ai servizi cimiteriali, ove previsto dallo Statuto o, in alternativa, al segretario generale l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

2) Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al segretario del Comune, su conforme deliberazione della giunta comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del consiglio comunale o del sindaco, ai sensi degli articoli 42, 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000.

Articolo 83- Concessioni pregresse

1) Le concessioni rilasciate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

2) Le concessioni d'uso già rilasciate, nelle parti non normate, si intendono conformate in tali parti a quanto dettato nel presente regolamento.

Art. 83 bis Norma finale transitoria.

1. Tutte le autorizzazioni a costruire sui suoli cimiteriali già rilasciate e alle quali non sia seguita la relativa edificazione nei termini, si intendono decadute per ogni effetto, sia esso relativo alla identificazione del posto cimiteriale che alla eventuale diritto di prelazione; analoghi effetti si determineranno nei casi di procedimenti in cui sia già stato effettuato il versamento di oneri concessori ma allo stesso non abbia fatto seguito un provvedimento autorizzatorio;

2. I relativi versamenti effettuati saranno considerati validi solo ed esclusivamente quale acconto a valere sui parametri tariffari al momento vigenti, in caso di rinnovata analoga richiesta da formularsi comunque entro tre anni dalla presente [31.01.2021, prorogato con Delibera G.M. al 31.07.2021];

3. Per quanto concerne le eventuali pregresse assegnazioni o concessioni dei loculi (colombari) che risultino liberi da sepolture alla data di entrata in vigore del presente comma, trattandosi questi ultimi di sistemi di sepolture comunali, realizzate dal Comune e che devono essere sempre in disponibilità di quest'ultimo, in considerazione altresì che questo tipo di sepoltura può essere concesso solo all'atto del decesso ai familiari del defunto, si considerano tali assegnazioni o concessioni decadute ad ogni effetto. In tale caso gli oneri cimiteriali potranno essere restituiti al richiedente a seguito di apposita istanza ovvero utilizzati quale acconto in caso di analoga richiesta da formularsi comunque, in entrambi i casi, entro un anno dall'entrata in vigore del presente comma.

Articolo 83 ter - Regolarizzazione di concessioni cimiteriali non stipulate o non rinnovate

1) Le norme di cui al presente articolo sono applicabili ai soli fini della regolarizzazione delle situazioni pregresse alla data di entrata in vigore del presente articolo, inerenti alle sepolture o le aree cimiteriali presenti nel cimitero comunale, per le quali, a seguito di assegnazione e di versamento del canone di concessione (supportato da documentazione attestante la titolarità all'uso della sepoltura concessa dal Comune) non risulti sottoscritta la prevista concessione-contratto di cui all'art. 53 bis ovvero per le quali la concessione risulti estinta per mancato rinnovo o, ancora, per la regolarizzazione delle sepolture per le quali non risultano né assegnazioni né versamenti di canoni concessori.

2) Ai soli fini della regolarizzazione delle predette situazioni pregresse, è considerato, nell'ordine, "concessionario di fatto":

a. il soggetto in favore del quale è stata disposta l'assegnazione, indicato in eventuali prove documentali sottoscritte anche dall'Amministrazione Comunale;

b. colui che ha effettuato il versamento del canone di concessione;

3) In caso di decesso del concessionario di fatto per la nomina del concessionario subentrante si applicano le disposizioni di cui all'art. 55 del presente regolamento, nel testo vigente alla data dell'istanza di regolarizzazione.

4) Il concessionario di fatto ovvero un suo subentrante, onde conseguire tale regolarizzazione, dovrà presentare al Comune formale istanza alla quale dovrà essere allegata l'eventuale documentazione attestante la suindicata qualità. Gli uffici comunali, al fine assicurare la massima pubblicità alla procedura di regolarizzazione, procederanno con avviso pubblico cui dare massima pubblicità oltre con la pubblicazione sul sito on line del Comune anche con affissione dello stesso nei luoghi pubblici, presso il cimitero, nelle sedi comunali. L'onere di dimostrare, ai fini della regolarizzazione, la titolarità del diritto d'uso della sepoltura/area cimiteriale, rimane, comunque, a carico esclusivamente del concessionario di fatto o al suo subentrante.

5) Ai fini della regolarizzazione delle situazioni di cui al presente articolo, la titolarità del diritto d'uso è comprovata dall'assegnazione della sepoltura, dalle ricevute del versamento effettuato ovvero da ogni altro atto o documento sottoscritto dall'Ente che dimostri la titolarità del diritto d'uso.

6) Il provvedimento di accoglimento dell'istanza è riservato al Comune, a seguito del quale, ai fini della regolarizzazione definitiva della posizione, si procederà alla stipula della convenzione ricognitiva della concessione medesima con decorrenza dalla data in cui è stata disposta l'assegnazione originaria ovvero, se successiva, da quella in cui è stato versato il canone concessorio e, in assenza di tali o di

altri univoci elementi documentali, dalla data della prima sepoltura accertata. La durata residua della concessione-contratto ricognitiva è pari a quella prevista dall'art. 51, comma 2, del presente regolamento, decorrente dalla sottoscrizione della medesima concessione.

7) Nel caso delle sepolture di cui all'art. 51, comma 2), lett. d) (loculi) - per i concessionari di fatto dei loculi con data di tumulazione decorrente dal 01.01.1994 al 20.04.2017 – solo ed esclusivamente per il periodo transitorio sopra riportato, ai fini di consentire la regolarizzazione delle concessioni dei loculi non scaduti e per consentire la mineralizzazione del feretro - la durata residua della concessione/contratto ricognitiva è pari a quella originariamente prevista incrementata di anni 10 con applicazione della tariffa vigente al momento della proroga diminuita del 50%. I contratti dei loculi stipulati a decorrere dal 21.04.2017 saranno d'ufficio prorogati di ulteriori anni 10, senza oneri a carico del concessionario. In tutti i casi si dovrà espressamente escludere, alla scadenza, la possibilità di rinnovo. Le concessioni dei loculi antecedenti al 01.01.1994 non sono prorogabili.

8) La tariffa applicabile al rilascio della concessione-contratto ricognitiva è calcolato come segue:

- nel caso risulti l'originario versamento del canone concessorio e di quello dovuto, tempo per tempo, per gli eventuali rinnovi, la tariffa dovuta è pari a quella in vigore al momento della regolarizzazione;
- nel caso non risulti, in tutto o in parte, l'originario versamento del canone concessorio o di quello dovuto, tempo per tempo, per gli eventuali rinnovi, la tariffa dovuta è pari a quella in vigore al momento della regolarizzazione, maggiorata:
 - o per le cappelle, in misura del 25%;
 - o per le altre sepolture:
 - ✓ in misura del 20% per le sepolture la cui data di originaria decorrenza sia successiva al primo gennaio del venticinquesimo anno antecedente quello dell'istanza di regolarizzazione;
 - ✓ in misura del 30% per le sepolture, escluse quelle di cui al precedente punto, la cui data di originaria decorrenza sia successiva al primo gennaio del cinquantesimo anno antecedente quello dell'istanza di regolarizzazione;
 - ✓ in misura del 35% per le sepolture la cui data di originaria decorrenza sia precedente al primo gennaio del cinquantesimo anno antecedente quello dell'istanza di regolarizzazione.

9) Nel caso in cui la concessione ricognitiva sia sottoscritta da soggetto subentrante, la somma dovuta ai sensi del precedente comma è ulteriormente maggiorata nella misura del 5%.

10) In caso di mancata regolarizzazione delle sepolture e delle aree cimiteriali nei termini sopra indicati, le stesse rientrano in possesso dell'Amministrazione, secondo le disposizioni previste dall'art. 53 del presente Regolamento che si ritengono applicabili per analogia alla dedotta fattispecie.

11) Il mancato riconoscimento della titolarità del diritto d'uso delle sepolture e delle aree preclude la possibilità di tumulare nelle stesse nuove salme, resti mortali, cassetine ossario o urne cinerarie.

Articolo 84 - Trasgressioni e sanzioni

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti e quando non costituiscano infrazioni al Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 od alla legislazione e normativa vigente, sono sanzionate in base a quanto disposto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, nonché dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689. Agli accertamenti provvede il personale comunale.

APPENDICE

DELLE COSTRUZIONI CIMITERIALI

Articolo 85 – Caratteristiche dei manufatti.

1. Nelle more dell'approvazione del Piano Cimiteriale, al fine di garantire ordine e decoro dei luoghi sacri, i manufatti da realizzare devono essere uniformati, nelle dimensioni e negli aspetti formali (altezze, stile architettonico, ecc.) agli esistenti limitrofi e di medesima tipologia (cappelle, cripte e loculi).

2. Definizioni:

- a) *Cappelle*: sepolture di natura privata con capienza di n. 5 o n. 10 aventi caratteristiche formali tipiche; in assenza di piano cimiteriale si stabilisce che le cappelle devono essere simili in altezza e forma a quelle adiacenti;
- b) *Cripte*: sepolture di natura privata realizzate in parte contro terra;
- c) *Loculi*: sepolture realizzate dal Comune.

Articolo 86 - Documentazione a corredo dell'istanza di costruzione.

(1) Sono soggetti a permesso di costruire tutti i manufatti ricadenti nella tipologia di cappelle e cripte, quest'ultime aventi altezza superiore a ml. 2,40.

(2) Sono soggetti ad autorizzazione tutti i manufatti ricadenti nelle tipologie di cripte aventi altezza pari o inferiore a ml 2,40.

(3) Ogni variazione significativa dei manufatti di cui ai precedenti commi è soggetta a nuovo provvedimento.

(4) La documentazione a corredo dell'istanza dei manufatti di cui al comma 1 è la seguente:

- a) Istanza di richiesta recante timbro e firma per accettazione dell'incarico del Progettista, del Direttore dei Lavori e dell'Impresa Esecutrice, sottoscritta dal concessionario richiedente;
- b) Copia del documento di identità del concessionario richiedente;
- c) Copia del contratto di concessione;
- d) Progettazione a firma di tecnico abilitato consistente in: relazione tecnico-esplicativa, elaborati progettuali (Elaborati grafici di progetto in duplice copia, comprensivi di estratto planimetria del Cimitero con evidenziata l'area oggetto di intervento e relative distanze dalle costruzioni/suoli liberi limitrofi, pianta quotata di progetto, n. 2 prospetti indicanti le costruzioni adiacenti e n. 2 sezioni con evidenziate le altezze, anche delle costruzioni nell'intorno);
- e) Autocertificazione del tecnico progettista che il progetto è conforme al Regolamento di Polizia Mortuaria, alle presenti disposizioni e alle norme sismiche vigenti;
- f) Fotografie dei luoghi da cui si rilevi il contesto dei luoghi su cui si dovrà erigere il manufatto;
- g) Deposito strutturale presso l'Ufficio Regionale di competenza (ex Genio Civile);
- h) Quantificazione rifiuti da parte del progettista e dichiarazione smaltimento rifiuti da parte del concessionario;

i) Ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria;

(5) La documentazione a corredo dell'istanza dei manufatti di cui al comma 2 è la seguente:

- a) Istanza di richiesta recante timbro e firma per accettazione dell'incarico del Progettista, del Direttore dei Lavori e dell'Impresa Esecutrice, sottoscritta dal concessionario richiedente;
- b) Copia del documento di identità del concessionario richiedente;

- c) Copia del contratto di concessione;
- d) Progettazione a firma di tecnico abilitato consistente in: relazione tecnico-esplicativa, elaborati progettuali (Elaborati grafici di progetto in duplice copia, comprensivi di estratto planimetria del Cimitero con evidenziata l'area oggetto di intervento e relative distanze dalle costruzioni/suoli liberi limitrofi, pianta quotata di progetto, n. 2 prospetti indicanti le costruzioni adiacenti e n. 2 sezioni con evidenziate le altezze, anche delle costruzioni nell'intorno);
- e) Autocertificazione del tecnico progettista che il progetto è conforme al Regolamento di Polizia Mortuaria, alle presenti disposizioni e alle norme sismiche vigenti;
- f) Fotografie dei luoghi da cui si rilevi il contesto dei luoghi su cui si dovrà erigere il manufatto;
- g) Quantificazione rifiuti da parte del progettista e dichiarazione smaltimento rifiuti da parte del concessionario;
- h) Ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria;

Articolo 87 - Iter Procedurale.

(1) La richiesta di autorizzazione a costruire, di cui all'art. 86, commi 1 e 2, deve essere inoltrata all'Ufficio Tecnico del Comune che ne cura l'istruttoria e rilascia l'atto finale; la mancanza di uno dei documenti indicati al precedente articolo 86 comporta l'improcedibilità all'istruttoria. I tempi per il rilascio del Permesso di Costruire/Autorizzazione sono quelli previsti in merito dal D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.

(2) L'inizio dei lavori è subordinato:

- all'assegno di linea, dato previo sopralluogo congiunto con personale dipendente comunale (con relativo verbale a firma congiunta);
- D.U.R.C. in corso di validità dell'impresa esecutrice, con le dichiarazioni previste in merito dalla legge e certificazione antimafia – nel caso di lavori in economia dichiarazione da parte del concessionario di assunzione degli obblighi assicurativi e previdenziali degli operai nonché l'impegno al rispetto della normativa antimafia.

(3) La fine lavori è comunicata dal concessionario ed è corredata da:

- Certificazione del direttore dei lavori attestante l'avvenuta fine dei lavori, la conformità delle opere realizzate al progetto depositato presso L'Ufficio Tecnico Comunale e la regolare esecuzione delle stesse, nei casi di cui all'art. 86, comma 1;
- Certificazione del concessionario attestante l'avvenuta fine dei lavori, la conformità delle opere realizzate al progetto depositato presso l'Ufficio Tecnico Comunale e la regolare esecuzione delle stesse, nei casi di cui all'art. 86, comma 2;
- Solo per gli interventi di cui all'art. 86, comma 1, trasmissione di copia del collaudo strutturale delle opere in c.a. munito del timbro di avvenuto deposito presso l'Ufficio Regionale di competenza (ex Genio Civile).

(4) La mancata documentazione relativa alla fine lavori nonché al collaudo dei medesimi comporta l'inutilizzabilità del manufatto alla tumulazione delle salme.

Articolo 88 - Tempi di realizzazione.

(1) l'inizio dei lavori dei manufatti di cui al comma 1, art. 86, deve avvenire entro il termine improrogabile di anni uno dalla stipula del contratto di concessione cimiteriale; il termine di fine lavori,

incluse le opere di finitura (intonaci, marmi, infissi, ecc.), è stabilito improrogabilmente in anni tre dall'inizio dei lavori rilevabile dagli atti d'ufficio.

(2) l'inizio dei lavori dei manufatti di cui al comma 2, art. 86, deve avvenire entro il termine improrogabile di mesi sei dalla stipula del contratto di concessione cimiteriale; il termine di fine lavori, incluse le opere di finitura (intonaci, marmi, infissi, ecc.), è stabilito improrogabilmente in anni due dall'inizio dei lavori rilevabile dagli atti d'ufficio.

(3) I termini di cui ai precedenti commi sono improrogabili.

Articolo 89 - Sanzioni.

(1) L'esecuzione di opere di cui all'art. 86, senza la preventiva autorizzazione comporterà una sanzione minima di € 208,00.

(2) La costruzione di manufatti cimiteriali di cui all'art. 86 in assenza dei prescritti titoli abilitativi si prefigura analogamente ai casi previsti dall'art. 31 e succ. del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., con relative sanzioni pecuniarie e penali previste in merito dal citato D.P.R.

(3) I termini di cui all'art. 88 sono improrogabili:

- Decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 senza trasmissione dell'inizio lavori da parte del concessionario la concessione cimiteriale si intende decaduta e, previo avviso al concessionario, si procederà alla revoca della concessione di che trattasi e successiva assegnazione al primo richiedente risultante dall'elenco depositato presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

- Decorsi il termini di cui ai commi 1 e 2 senza l'avvenuta fine lavori e collaudo delle opere da parte del concessionario la concessione cimiteriale si intende decaduta e, analogamente a quanto previsto dal D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. in materia edilizia, previo avviso al concessionario, si procederà all'incameramento delle opere, alla revoca della concessione di che trattasi e successiva assegnazione al primo richiedente risultante dall'elenco depositato presso l'Ufficio Tecnico Comunale; nel caso in cui le opere realizzate siano incomplete o di fatto inutilizzabili il concessionario decaduto dovrà sostenere le spese relative alla demolizione del manufatto e relativo smaltimento dei rifiuti, per come quantificate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 90 - Vigilanza.

(1) L'Ufficio Tecnico Comunale, quale ufficio competente in materia di gestione dei servizi cimiteriali, avvalendosi di proprio personale o di personale in forza al Comando

(2) di Polizia Municipale, vigila e controlla affinché l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge, in materia edilizia ed urbanistica, e nella generalità a quanto previsto dalla presente regolamentazione.

(3) L'Ufficio Tecnico Comunale, avvalendosi di proprio personale, accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

* * * * *